

STATUTO

**KOINE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA ROMA 163

Numero REA: RG - 133750

Codice fiscale: 01619790882

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto n.
data 2 marzo 2016,
Racc. n. 38

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "KOINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a responsabilità limitata", sotto la sigla "KOINE' Soc.Coop.sociale a r.l.".

ART. 2 - La sede è fissata in Vittoria (RG), all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.att. cod.civ., che sin da adesso viene fissato in Via Cavour n.25.

Potranno essere istituite e soppresse, sul territorio nazionale ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale o sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune.

Con decisione dell'Assemblea dei Soci possono essere trasferite la sede legale o sedi secondarie al di fuori del suddetto Comune, mentre possono essere istituite o soppresse sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

La Società aderisce all' U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

ART. 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 6 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente miglio-

ri di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

ART. 5 - Mutualità prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La Cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa, secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

ART. 6 - Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà porre in essere ogni attività finalizzata a:

- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili, ai minori anche stranieri e/o alle famiglie extracomunitarie con o senza regolare permesso di soggiorno;
- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà anche stranieri non accompagnati, accoglienza temporanea di pronta emergenza per persone e/o famiglie extracomunitarie anche sfornite di permesso di soggiorno e/o in attesa dello stesso, detenuti in fase post detentiva e fami-

Phil. J. Cardone
Gianni Marone
M. Marone


glie di detenuti));

- organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà;

- assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;

- istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, servizi ausiliari di collocamento, nonché istituzione di équipes socio-psico-pedagogiche al fine di operare nelle scuole di ogni ordine e grado; assistenza e orientamento ai bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

- assistenza a favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria, sia essi di nazionalità italiana, sia estera;

- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate;

- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria;

- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria, di minori stranieri;

- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, corsi di alfabetizzazione per minori stranieri non accompagnati e adulti stranieri;

- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà anche stranieri;

- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e realizzazione di archivi manuali ed informatici;

- attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione e marginalità;

- gestione di servizi sociali e di segretariato sociale di

consulenza;

- gestione di servizi culturali e di promozione del turismo sociale;

- progettazione in ambito sociale;

- gestione attività di segretariato sociale, telesoccorso, call center sociale, consultorio familiare e informagiovani;

- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, gestione di R.S.A., gestione di C.T.A..

La cooperativa potrà collaborare con altre cooperative e consorzi internazionali, nazionali e regionali aventi analoghi scopi sociali.

Potrà, altresì, istituire corsi di addestramento professionale per i soci al fine di elevarne la capacità di intervento nei settori sopra citati.

Per la realizzazione delle descritte finalità, la Cooperativa potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire l'espletamento dell'attività sociale in base alle Leggi emanate e/o emanande.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di Legge.

La Società Cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III - SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla Legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che,

per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo, assunta in conformità alle Leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 240,00 (duecentoquaranta virgola zero zero)ciascuna.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, in apposita sezione del libro soci sono iscritti i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività o servizi a favore della Cooperativa gratuitamente, a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Costoro mettono a disposizione della Cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

A favore di detti soci può riconoscersi solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

ART. 9 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

se soggetto diverso: denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del c.c.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui sopra.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ART. 9 - I soci ammessi sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto, oltre che dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.2528 comma 3 cod.civ.;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale.

ART. 10 - E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi contemporaneamente ad altre Cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino

in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, se persona fisica; Nel caso di soci persone giuridiche, si perde per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione o fallimento.

ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.
- Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 13 - La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di Legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 14 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-

vanti dalla Legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'Organo Amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo, o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) nei casi previsti dagli articoli 2285 e 2288 del codice civile, quali interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e fallimento;

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 15 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tali forme di comunicazione si applicano anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità del socio, ove versato e qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 Cod.Civ., e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corre-

sponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di tre anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 17 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune. L'Organo Amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 18 - I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute, con delibera dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 19 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 20 - I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla Legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto;
- e) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sociali sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o a fini di pubblica utilità.

ART. 22 - La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 23 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le quote sociali non possono essere cedute nemmeno a soci, con effetto verso la Società, se la cessione non è stata autorizzata dagli amministratori, salvo il diritto dei soci a recedere dalla Società con preavviso di almeno novanta giorni, così come previsto all'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la procedura di cui al successivo art.38.

ART. 24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, da compilarsi secondo i criteri di Legge, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché quant'altro richiesto dalla Legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-

co.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'Organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;

- d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART. 25 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la Legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 26 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un Paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail, ecc.) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi se no-

Paolo J. Randone
Giovanni
Masiorana

Ugo Masiorana


minati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 27 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili, come sopra, nei limiti di Legge;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali o alla variazione delle stesse;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'Organo Amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei Liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 28 - L'Assemblea è validamente costituita quando siano

Perluigi Landoni
Giovanni
Maisra

Ugo Marone

Carlo Fugli



presenti o rappresentati almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea, che delibera sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento della Società o sulla nomina dei Liquidatori, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei Liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 30 - L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee di modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 31 - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la

composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina o anche a tempo indeterminato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della Società è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di più amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede socia-

Perluigi Liscio
Gianni Miorale
Ugo Marone
Carlo Ruffini



le ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del Collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

ART. 33 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci deliberano di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i

revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 37 - In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per Legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Il Presidente del Tribunale designerà tra i nominati il Presidente.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-

Perluigi Centore
Giovanni Miarosa

M. Montana



tori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Il Collegio arbitrale giudicherà in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia".

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra l'Organo Amministrativo e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni dell'Organo Amministrativo ed il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 40 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 Cod. Civ..

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies Cod. Civ..

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 2514 Cod. Civ..

Alla Cooperativa si applicano le Leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni citate nel precedente capoverso.

20 di 20